



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018

N.RF055

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 9

OGGETTO	PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CHIARIMENTI
RIFERIMENTI	CIRC. MEF 13/2018 - ART. 1 C. 986-989 L. 205/2017; DPR 602/1973 – CM 22/2008
CIRCOLARE DEL	23/03/2018

Sintesi: il MEF ha fornito chiarimenti in merito ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni a seguito delle modifiche normative previste dalla legge di bilancio 2018 che, a far data dal 1/03/2018

- hanno ridotto da € 10.000 ad € 5.000 la soglia oltre la quale scatta l'obbligo di verifica circa la presenza di cartelle di pagamento scadute e non pagate di importo almeno pari a tale soglia
- hanno aumentato da 30 a 60 gg il periodo di sospensione entro il quale l'ente pagatore deve procedere alla verifica.

In presenza di operazioni split payment il limite va ricondotto a solo imponibile (senza dunque l'Iva).

I commi da 986 a 989 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018, tramite modifica apportata all'art. 48-bis, co. 1, DPR 602/1973 (e relativo DM attuativo 40/2008):

→ a decorrere dal 1/03/2018

→ riducono da € 10.000 a € 5.000 la soglia

oltre la quale le **amministrazioni pubbliche** e le **società a prevalente partecipazione pubblica**, prima di effettuare i pagamenti, devono procedere alla **verifica della presenza di eventuali cartelle di pagamento** scadute per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.



Art. 48-bis c. 1 DPR 602/1973: la presenza di cartelle impagate:

- impedisce di procedere al pagamento
- obbliga alla **segnalazione della circostanza all'Agente della riscossione**, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione (con possibile avvio della procedura di pignoramento del credito).

Inoltre viene disposto:

- **l'aumento da 30 a 60 giorni**
- **del periodo** durante il quale:
 - il soggetto pubblico **non procede al pagamento** delle somme dovute al beneficiario
 - fino alla **concorrenza dell'ammontare del debito** comunicato dall'agente della riscossione, al fine di **consentire il pignoramento** da parte di quest'ultimo.

Il MEF, con la CM 12/2018, ha fornito chiarimenti in merito, richiamando, oltre alle precedenti Circ. n. 22/2008, n. 29/2009 e n. 27/2011, anche le **seguenti disposizioni normative** rilevanti ai fini dell'argomento trattato.


ART. 1	D.L. 16/2012
co. 4-bis	In presenza della segnalazione di cui all'art. 48-bis del DPR 602/1973 : <ul style="list-style-type: none"> ▪ il soggetto pubblico è comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che, fermo quanto disposto dall'art. 72-ter "Limiti di pignorabilità" del citato decreto e dall'art. 545 "Crediti impignorabili" del CPC, ▪ eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.
co. 4-ter	Il mancato pagamento dell'eccedenza di cui al co. 4-bis costituisce violazione dei doveri d'ufficio

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it

ART. 37	D.L. 66/2014
co. 7-ter	<p>Le verifiche di cui all'art. 48-bis del DPR 602/1973, sono effettuate dalle pubbliche amministrazioni esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> all'atto della certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del D.lgs. 165/2001, per somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali alla data del 31/12/2013, <p>tramite la piattaforma elettronica nei confronti dei soggetti creditori.</p> <p>All'atto del pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione:</p> <ul style="list-style-type: none"> le pubbliche amministrazioni effettuano le predette verifiche esclusivamente nei confronti del cessionario.

ART. 80	D.LGS. 50/2016
co. 4	<p>Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto:</p> <ul style="list-style-type: none"> se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali. <p>TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE:</p> <ol style="list-style-type: none"> <u>Gravi violazioni</u>: sono quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, co. 1 e 2-bis del DPR 602/1973. <u>Violazioni definitivamente accertate</u>: sono quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. <u>Gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale</u>: sono quelle ostative al rilascio del DURC, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. <p> Nota: quanto detto non trova applicazione nel caso in cui l'operatore economico ottemperi ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.</p>

AMBITO SOGGETTIVO

Con riferimenti ai soggetti obbligati all'esecuzione della verifica dell'inadempienza, si assiste alla seguente dettato normativo che nel tempo ha generato diverse perplessità applicative in quanto:

- ➔ **mentre l'art. 48-bis del DPR 602/1973** cita le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del D.lgs. 165/2001, e le società a prevalente partecipazione pubblica"
- ➔ **l'art. 1, co. 1, D.M. 40/2008**, cita, oltre alle anzidette amministrazioni (cioè quelle di cui all'art. 1, co. 2, D.lgs. 165/2001), le società a totale partecipazione pubblica, stante il rinvio ad altro regolamento (non ancora adottato) per la disciplina applicabile *"anche nei confronti delle società a prevalente partecipazione pubblica."*



Pertanto, fermo restano le esclusioni esplicite attinenti alle società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca (D.L. 306/1992, art. 12-sexies) e la mancanza di dubbi con riferimento alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici, **le criticità sono emerse in relazione:**

- alle **società interamente partecipate** e
- di altri soggetti quali** gli enti pubblici economici (tra i quali rientrano i consorzi di sviluppo industriale), le aziende speciali, le aziende speciali consortili, le fondazioni di diritto pubblico, le associazioni e gli enti a struttura associativa.

Con riferimento alle società interamente partecipate, la Circ. MEF n. 22/2008 ha affermato che:

- le società tenute all'applicazione alla disciplina** in commento
- sono solo quelle a totale partecipazioni pubblica diretta**



Enti pubblici economici: anche se il dettato normativo dell'art. 48-bis non li annovera espressamente tra i soggetti obbligati, il ministero ritiene che ragioni sostanziali e di ordine logico e giuridico inducono a ricomprendere anche tali soggetti tra quelli obbligati alle verifiche imposte dalla disciplina in commento, in quanto gli stessi:

- sono comunque tenuti, al pari delle società pubbliche partecipate anche da privati, a perseguire interessi pubblici;
- dispongono, nonostante l'azione secondo la disciplina privatistica, di un potere pubblicistico costituito dall'autoorganizzazione espressa tramite l'emanazione di regolamenti o statuti
- sono sottoposti alla vigilanza pubblica anche della Corte dei conti.

DESTINATARI

In ossequio a quanto detto, il MEF ritiene che, al ricorrere dei presupposti di legge, **la verifica preventiva al pagamento** si applichi a:

- **tutte le amministrazioni pubbliche**, statali o meno,
- **enti pubblici, anche economici**,
- **aziende speciali, anche consortili, e altre aziende pubbliche** per la loro riconducibilità nell'ambito degli enti pubblici (*sentenza n. 820/2014 Consiglio di Stato e orientamento n. 15/2015/AC dell'ANAC*), a prescindere dalla loro qualificazione come enti pubblici economici o meno;
- **gestioni commissariali** (previste in relazione a specifici settori o particolari situazioni), essendo riconducibili nel perimetro delle pubbliche amministrazioni soprattutto per i poteri di cui dispongono.

ESCLUSIONI

Dal perimetro applicativo della disciplina in commento sono **escluse, anche se presenti nell'elenco ISTAT**:

- **fondazioni e associazioni di enti pubblici**
- **benché fondate e costituite** da soggetti pubblici.

Quindi, **non rientrano tra i soggetti destinatari per esempio i seguenti enti**:

- **quelli di previdenza e assistenza sociale**, aventi natura di associazione o fondazione e personalità di diritto privato, al ricorrere delle altre condizioni;
- **quelli a struttura associativa**, sempreché non abbiano personalità giuridica di diritto pubblico, anche se indicati nell'elenco ISTAT, a prescindere dalla circostanza di essere costituiti, interamente o meno, da enti pubblici.

AMBITO SOGGETTIVO PASSIVO

La Circ. MEF n. 22/2008 ha chiarito quanto segue:

- **l'art. 48-bis non si applica** per i pagamenti disposti a favore delle amministrazioni pubbliche ricomprese nell'elenco ISTAT,
- poiché **tra le diverse amministrazioni pubbliche non sussistono quegli obblighi di garanzia e cautela** in materia di adempimento delle cartelle sottesi alla **ratio** della norma.



Pertanto, non possono essere sottoposte a verifica le **amministrazioni pubbliche, tenute a loro volta alla verifica, che siano beneficiarie dei pagamenti**.

In definitiva, l'obbligo di verifica non sussiste:

- nel caso di pagamenti disposti da tutti i suddetti soggetti pubblici tra loro e cioè
- amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, D.lgs. 165/2001, enti pubblici anche economici e società a totale partecipazione pubblica diretta.

SPLIT PAYMENT

Il **regime dello “split payment”** (transitorio e avente fine il 30/06/2020), di cui all'art. 17-ter Dpr 633/72, comporta, per i soggetti destinatari, la **suddivisione dei pagamenti** dovuti in adempimento di contratti di lavori, servizi o forniture, **tra l'imponibile Iva e la stessa Iva**.

In particolare, il co. 1 del citato art. 17-ter, stabilisce che:

- le **pubbliche amministrazioni, e altri soggetti** (quali le società interamente partecipate da amministrazioni pubbliche, riconducibili solo in parte all'ambito di applicazione dell'art. 48-bis del DPR 602/1973)
- che non sono debitori dell'imposta **devono versare direttamente l'Iva indicata in fattura all'erario** e al **fornitore il corrispettivo** dei lavori, prestazioni o forniture.

In tal caso, ai fini dell'individuazione della soglia di € 5.000

- ➔ non va considerata l'IVA
- ➔ dovendosi tener conto solo di quanto effettivamente spettante in via diretta al proprio fornitore, **al netto dell'IVA**.

PAGAMENTO E GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

L'obbligazione di pagamento da assoggettare alla verifica disposta dall'art. 48-bis può derivare da:

- ➔ **contratto** ovvero da **fatto illecito** o
- ➔ **ogni altro atto o fatto idoneo a produrla in conformità all'ordinamento giuridico**, atti in cui rientrano anche i **provvedimenti giurisdizionali esecutivi** (Circ. MEF n. 27/2011).

Quanto detto è da ritenere valido, fatti salvi i casi di esclusione dalla verifica:

- anche con riguardo ai **pagamenti che scaturiscono da un giudizio di ottemperanza**,
- ivi inclusi quelli **disposti dal commissario ad acta** nominato dal giudice.



Nota: anche a fronte **dell'obbligo della PA di conformarsi al giudicato/provvedimenti equiparati**, sussiste comunque l'obbligo di **procedere alla verifica di cui al citato art. 48-bis DPR 602/1973**.

Inoltre, **non può considerarsi funzionale al superamento dell'avvenuto pignoramento**, disposto a seguito della verifica prevista dall'art. 48-bis:

- un **eventuale giudizio di ottemperanza** promosso dal creditore per ottenere il pagamento di quanto già riconosciuto in sede giudiziale,
- **ma a fronte dell'inadempimento dell'obbligo di versare** quanto derivante dalla notifica di cartelle per un ammontare almeno pari alla soglia stabilita dalla legge.



In sostanza, **l'esame del giudice dell'ottemperanza** con riguardo agli effetti sull'obbligo dell'amministrazione di conformarsi alle sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti equiparati:

- **non può avvenire a scapito dell'altro obbligo**, posto a carico della medesima amministrazione,
- di **procedere alla verifica** prevista dall'art. 48-bis.

PAGAMENTO AGLI EREDI DEL BENEFICIARIO

Un ulteriore dubbio sollevato in merito all'applicazione della disciplina della verifica, ha riguardato:

- ➔ gli **eredi del soggetto deceduto**, nelle more dell'effettuazione del pagamento,
- ➔ soprattutto quando gli stessi **abbiano acquisito il diritto di credito a titolo ereditario** e non **iure proprio** (es: indennità liquidate per decesso del lavoratore, ex artt. 2118 e 2120 C.C.).



In questi casi, fatte salve le ipotesi di esclusione legale, **non** sono state ravvisate **specifiche esclusioni** in quanto le **verifiche** vengono poste in essere nei confronti degli **eredi** in sostituzione del dante causa.


Tuttavia, può verificarsi che l'importo originariamente dovuto non raggiunga più la soglia fissata dall'art. 48-bis del DPR 602/1973, per effetto:

- del **subingresso di una pluralità di eredi**
- con il relativo **frazionamento delle somme spettanti a ciascuno** (è il caso, ad esempio, di un canone di locazione da pagare in modo frazionato agli eredi).



Nota: l'effettuazione della verifica va svolta nei confronti di ciascun coerede, per la quota di eredità spettante, purché quest'ultima considerata in maniera singola, superi la soglia prevista.

La Circ. MEF n. 13/2018 ha fornito le seguenti precisazioni:

TIPOLOGIA	ART. 48-BIS	Rif.
Indennità connesse allo stato di salute o al ristoro di un danno biologico subito (pagamento effettuato al diretto beneficiario, o in favore degli eredi del danneggiato).  Nota: le suddette indennità hanno fondamento giuridico nella tutela garantita dalla Costituzione del diritto alla salute e all'integrità fisica.	NO	Circ. MEF n. 22/2008
Pensione tabellare privilegiata riconosciuta con sentenza in esito ad un processo, iniziato dall'avente diritto, deceduto in corso di causa, e in seguito riassunto dagli eredi.	SI	
Indennità da liquidare in caso di morte del prestatore di lavoro (pagamento delle indennità di mancato preavviso e di fine rapporto di cui agli artt. 2118 e 2120 del C.C.). La verifica va effettuata in capo al soggetto/soggetti destinatari delle indennità: <ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>coniuge, figli</u> e, se a carico del lavoratore, <u>parenti</u> entro il 3° grado ed <u>affini</u> entro il 2° ✓ <u>in mancanza delle predette persone</u>, coloro che sono individuati secondo le norme della successione legittima (art. 2122, co. 3, C.C.) 	SI	Circ. MEF n. 29/2009



Pertanto, con riferimento alla **corresponsione di somme dovute a titolo di indennità per decesso del prestatore di lavoro**, ai soggetti di cui all'art. 2122 C.C.:

- **non** vi sono elementi ostativi all'esclusione **dall'obbligo di verifica** disposto dall'art. 48-bis e
 - l'applicazione alle stesse delle disposizioni di cui all'art. 72-bis "*Pignoramento di crediti verso terzi*".
- Di conseguenza,
- qualora le indennità erogate siano oggetto di pignoramento dall'agente della riscossione,
 - si ritengono non applicabili i limiti alla pignorabilità previsti dall'art. 72-ter del DPR 602/1973.

MANDATO CON RAPPRESENTANZA E PROCURA ALL'INCASSO

Le amministrazioni interessate all'applicazione della disciplina in commento hanno espresso dubbi con riferimento al caso in cui:

- il **beneficiario si avvalga di un terzo per l'incasso del credito**,
- dove il caso tipico è rappresentato dal **mandato con rappresentanza** (art. 1704 c.c.) (**si esclude il mandato senza rappresentanza** in quanto manca la possibilità per il mandatario di spendere il nome del mandante)

Ne deriva che, **in tale fattispecie**:

- ➔ la **verifica** di cui all'art. 48-bis viene effettuata nei confronti del solo **mandante**,
- ➔ essendo l'**unico beneficiario**, a prescindere dai rapporti esistenti tra lo stesso e il mandatario.

SOMME LIQUIDATE ALL'AVVOCATO DIFENSORE A SEGUITO DI GIUDIZIO

I maggiori dubbi riguardano le **somme liquidate** a seguito di un giudizio il cui **percipiente** risulti l'**avvocato difensore**. Tuttavia, occorre **distinguere** il caso in cui quest'ultimo sia:

→ **antistatario** (cioè dichiara di avere anticipato le spese di giudizio e non riscosso gli onorari)

ART. 93 CPC (DISTRUZIONE DELLE SPESE)

Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distraga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate

La **sentenza n. 15639/2003 della Cassazione**, ha precisato che:

- il credito sorge direttamente a favore del difensore nei confronti del soccombente,
- escludendosi l'ipotesi della cessione di credito dal cliente al difensore.



Pertanto, **ove l'amministrazione sia parte soccombente**, con riferimento al pagamento delle somme distratte, **si ritiene che la verifica prevista dall'art. 48-bis:**

- venga effettuata nei **confronti del solo difensore**,
- essendo effettivo **titolare del diritto di credito**.

→ **incaricato all'incasso**.

Nel caso della procura all'incasso, anche rilasciata a favore del proprio difensore, il **mandato conferito ad un terzo**:

- **non produce il trasferimento della titolarità del diritto di credito**
- che **rimane in capo al mandante**, effettivo beneficiario del pagamento,

con la conseguenza che la verifica in questione **si effettua solo in capo a quest'ultimo**.

INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE

L'obbligo di verifica derivante dall'art. 48-bis del DPR 602/1973 va posto anche in relazione alla presenza degli elementi che legittimano l'**intervento sostitutivo previsto dall'art. 30, co. 5, del D.lgs. 50/2016** (modificato dal D.lgs. 56/2017) e, per certi versi, anche dall'art. 31 del D.L. 69/2013.



D.lgs. 50/2016, art. 30, co. 5: in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Infatti, in tale situazione può crearsi un problema di **potenziale conflitto tra le suddette norme qualora**, in sede di pagamento, si riscontrino sia **inadempienze contributive che fiscali**.

Pertanto, **bisogna stabilire se occorre effettuare in via prioritaria il pagamento:**

- dei **contributi** dovuti dal beneficiario inadempiente,
- ovvero quello a favore dell'agente della riscossione a fronte della verifica (art. 48-bis) e del successivo pignoramento (art. 72-bis).

Ne deriva che, **la suddetta verifica:**

- dove essere effettuata con riferimento **all'importo che residua**
- **dopo l'intervento sostitutivo**, ancora spettante al beneficiario, a condizione che detto importo risulti superiore, a decorrere dal 01/03/2018, alla soglia di € 5.000.



Una **diversa soluzione potrebbe condurre a una duplicazione di versamenti**, poiché si assisterebbe in primis al pignoramento dei contributi non versati e iscritti a ruolo e, in seguito, all'atto del pagamento della differenza, scatterebbe l'intervento sostitutivo per la stessa irregolarità contributiva. Tale interpretazione risulta in linea con la Circ. n. 3/2012 Min. del lavoro e Circ. n. 54/2012 dell'Inps.

CESSIONE DEL CREDITO

Con riguardo alla cessione del credito, possono verificarsi i seguenti casi:

CEDENTE	EFFETTI
Presta l'assenso a far effettuare (secondo la procedura dettata dalla Circ. MEF n. 29/2009) immediatamente la verifica di inadempienza a proprio carico dall'amministrazione ceduta	L'amministrazione ceduta a seguito della verifica, comunica l'esito al cessionario. Se l' esito risulti di "non inadempimento" : <ul style="list-style-type: none">✓ l'amministrazione provvederà ad effettuare, al momento del pagamento,✓ una seconda verifica solo nei confronti del cessionario
Non presta l'assenso a far effettuare la verifica di cui all'art. 48-bis	Indipendentemente dall'accettazione anche tacita dell' amministrazione ceduta , quest'ultima è tenuta ad effettuare: <ul style="list-style-type: none">✓ la verifica verso il solo cedente, originario creditore,✓ all'atto del pagamento al cessionario,✓ da ritenere consapevole del rischio che il cedente possa risultare inadempiente agli obblighi di versamento di cartelle di pagamento

FERMO AMMINISTRATIVO

Si è posto un **problema di compatibilità normativa** tra:

- ➔ la **verifica**, e i suoi effetti, di cui **all'art. 48-bis del DPR 602/1973** e
- ➔ il **fermo amministrativo ex art. 69 co. 6 e 7 RD n. 2440/1923**, secondo il quale *"Qualora un'amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo"*

e più nello specifico alla **vigenza di quest'ultimo dopo l'entrata in vigore dell'art. 48-bis**.

Tuttavia, dopo un'attenta disamina delle suddette disposizioni, si è giunti alla conclusione della **vigenza della disciplina del fermo amministrativo**. Infatti, quest'ultimo:

- è **azionabile** dalle sole amministrazioni creditrici appartenenti allo Stato o rientranti nelle agenzie istituite dallo Stato stesso,
- essendo loro riconosciuta la facoltà di chiedere alle amministrazioni debitorie la sospensione dei propri pagamenti quando le prime ritengano di vantare crediti verso il beneficiario del pagamento, **anche se non ancora confermate da titoli che ne conferiscano certezza, liquidità ed esigibilità**.



In conclusione, come confermato dall'ordinanza n. 15017/2017 della Cassazione, fermo amministrativo e verifica di cui all'art. 48-bis, hanno diversi presupposti, finalità e raggio d'azione, benché possano risultare complementari tra loro.

TRATTAMENTO DI IRREGOLARITA'

La Circ. MEF n. 27/2011, ha fornito le indicazioni con riferimento al trattamento di eventuali irregolarità, in ordine all'effettuazione della verifica (48-bis del DPR 602/1973 e D.M. 40/2008).

Allegato A

NEW --eliminazione del n° di telefax dell'agente della riscossione sostituito dall'indirizzo **PEC**

All' Agenzia delle entrate-Riscossione

e-mail sospensione.mandati@pec.agenziaiscossione.gov.it

Oggetto: Richiesta di verifica successiva a seguito dell'inosservanza dell'obbligo posto dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973.

RICHIEDENTE (amministrazione o società a totale partecipazione pubblica):

(denominazione)
sede (città) (.....) via n.
(prov.) (indirizzo)

Codice Fiscale

Dati dell'operatore abilitato alla verifica, ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 40/2008

Cognome Nome

Codice utenza (1)

A seguito di (2)
è emersa la mancata effettuazione della verifica di cui all'articolo 48-bis del DPR n. 602/1973, relativamente al seguente pagamento:

BENEFICIARIO ☐ Persona fisica ☐ Società o Ente con o senza personalità giuridica

Codice Fiscale

Importo pagato (in cifre) euro

Importo pagato (in lettere) euro /

Data pagamento
(gg/mm/aaaa)

Ciò posto, giusta istruzioni diramate con le circolari n. 27/RGS del 2011 e n. 13/RGS del 2018, si chiede di voler procedere ad effettuare la verifica successiva e di voler fornire il relativo riscontro a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo (3)@.....

(luogo e data)

Firma dell'operatore abilitato alla verifica (4)

Firma del dirigente (4)

- (1) Codice assegnato dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.M. n. 40/2008, all'operatore incaricato di procedere al servizio di verifica;
- (2) Controllo interno, ispezione, verifica amministrativo-contabile del collegio sindacale o del collegio dei revisori dei conti, ecc.;
- (3) Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'ufficio o dell'operatore incaricato;
- (4) La firma deve essere apposta sia dall'operatore abilitato alla verifica, sia dal dirigente (oppure dal responsabile) dell'ufficio o dell'unità organizzativa.

PROCEDIMENTO DA SEGUIRE

Nel momento in cui in sede di **controllo di regolarità amministrativa e contabile**, uno dei soggetti di cui all'art. 2, co. 1, del D.lgs. 286/1999, rilevi l'omissione della verifica, senza che ricorra una causa di esclusione, **l'amministrazione**:

- dovrà essere invitata ad effettuare, entro un termine di 10 giorni lavorativi,
- una **verifica 'ora per allora'**

per **riscontrare se la mancata verifica** abbia aggravato o compromesso per l'agente della riscossione la possibilità di recuperare quanto dovuto dal beneficiario per cartelle di pagamento scadute e inevase

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it

Per l'accertamento, l'amministrazione dovrà formulare apposita richiesta (**Allegato A**), da inviare via PEC all'AdER

Ricevuta la richiesta, l'AdER sarà in grado di accertare se:

- il beneficiario del pagamento si trova attualmente in posizione di inadempienza rispetto all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una/più cartelle di pagamento
- per un ammontare complessivo pari o superiore alla soglia e, nel solo caso affermativo, se tale posizione di inadempienza era già esistente all'epoca in cui è stato effettuato dall'amministrazione il pagamento al beneficiario.

L'esito viene comunicato via PEC all'amministrazione interessata entro 30 giorni.

Qualora l'**accertamento** evidenzi la presenza di un perdurante stato di inadempimento a carico del beneficiario:

- gli organi di controllo provvederanno a trasmettere apposita denuncia
- alla competente Procura regionale della magistratura contabile.

Inoltre, **gli organi di controllo provvederanno a segnalare alla magistratura contabile l'eventuale comportamento omissivo dell'amministrazione** a fronte di uno specifico invito rivolto a quest'ultima dal medesimo organo di controllo ad effettuare l'accertamento presso l'AdER.

RISCOSSIONE TRIBUTI DA SOCIETÀ DI CAPITALI

In presenza dei rapporti concessori, in primis con riguardo al settore degli enti territoriali, può verificarsi che:

- ➔ **alcuni tributi locali dovuti da una pubblica amministrazione**
- ➔ **siano in concreto riscossi da una società di capitali**, cioè da un soggetto formalmente di natura privata (un esempio è quello della tariffa rifiuti TARI spettante al Comune riscossa da una società di capitali partecipata da quest'ultimo)



Con riferimento a tale fattispecie, **la Circ. MEF n. 22/2008 ha ritenuto che:**

- **non rientrano nell'obbligo di verifica in commento** i versamenti di tributi o contributi assistenziali e previdenziali,
- e ciò indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto deputato alla gestione della riscossione **trattandosi di versamenti direttamente sanciti dalla legge**, in applicazione degli obblighi tributari derivanti dai principi costituzionali in materia.

PAGAMENTI FRAZIONATI

La Circ. MEF n. 22/2008 ha avuto modo di evidenziare il **contrasto** con la disciplina di cui all'art. 48-bis del DPR 602/1972 del **frazionamento dei pagamenti**, in quanto si avrebbe, tra l'altro, l'effetto di:

- ➔ disporre più rimesse finanziarie sotto soglia,
- ➔ con la conseguenza di eludere i vincoli di legge prescritti dalla verifica.

L'artificioso frazionamento va considerato sia con riguardo alle esigenze del beneficiario e sia a quelle dell'amministrazione debitrice.

Inoltre, la sentenza n. 66/2016 della Corte dei conti, sez. Calabria, ha riconosciuto l'esistenza di un danno erariale in misura pari alla somma dei pagamenti frazionati eseguiti.

In sostanza, il **divieto di artificioso frazionamento** comporta che nessuna rilevanza può avere, ad esempio, **un'istanza del beneficiario** diretta a frazionare nel tempo il proprio **credito** a fronte di un credito unitario **che rimane non divisibile**.